

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **26/1983** (ECLI:IT:COST:1983:26)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **22/12/1982**; Decisione del **14/01/1983**

Deposito del **01/02/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14603**

Atti decisi:

N. 26

ORDINANZA 14 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 39 del 9 febbraio 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n.

751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria) promossi con due ordinanze emesse il 24 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, sui ricorsi proposti da Cerera Angelo e da Boccalari Edoardo, rispettivamente iscritte ai nn. 131 e 132 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17 giugno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Monza, con due ordinanze - identicamente motivate - emesse il 24 maggio 1978 (ma pervenute alla Corte il 18 febbraio 1981), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, "nella parte in cui imputa i redditi dei figli minori a ciascuno dei coniugi in parti uguali nel solo caso in cui entrambi siano titolari di redditi propri", in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

e che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la proposta impugnativa.

Considerato che i giudizi vanno riuniti, dal momento che in entrambi si tratta di un'identica questione di legittimità costituzionale;

e che, per altro, le due ordinanze non recano alcun cenno sulla rilevanza dell'impugnativa da esse sollevata, né sulle fattispecie sottoposte all'esame del giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.